

Protocollo per il trattamento delle segnalazioni e per la tutela dei whistleblower

Il testo si riferisce sia al genere maschile che a quello femminile, anche se non viene detto esplicitamente.

L'azienda ha adeguato i propri canali interni ed esterni per garantire la gestione delle segnalazioni di violazione delle norme (il cosiddetto sistema di whistleblowing) in conformità al Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, che attua la Direttiva (UE) 2019/2023. L'obiettivo della Direttiva UE è quello di stabilire regole per garantire la tutela delle persone che segnalano violazioni delle norme, creando canali di comunicazione sicuri sia all'interno delle organizzazioni che all'esterno.

La presente procedura ha lo scopo di regolamentare la gestione delle segnalazioni nel rispetto della legge e di tutelare le persone che le effettuano. La procedura si basa sulle linee guida per la regolamentazione del whistleblowing (delibera A.N.AC. n. 311 del 12 luglio 2023). Per ulteriori dettagli si rimanda al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 e al sito web dell'A.N.AC. <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

Il gestore della piattaforma elettronica attraverso la quale vengono elaborate le segnalazioni è responsabile di garantire che il segnalante sia informato della ricezione della segnalazione entro 7 giorni dal ricevimento della stessa. Il OdV (Organismo di Vigilanza) è responsabile della gestione dei seguenti punti:

- mantenere i rapporti con la persona soggetta all'obbligo di notifica e, se necessario, apportare integrazioni da quest'ultimo;
- monitorare coscienziosamente i rapporti ricevuti;
- svolgere le indagini preliminari necessarie per dare seguito alla gara d'appalto, comprese le udienze e l'acquisizione di documenti;
- della persona notificante entro 3 mesi o, se vi sono motivi giustificati e circostanziati, entro 3 mesi di fornire un feedback entro 6 mesi dal ricevimento della notifica;
- informare il segnalante del risultato finale;
- la tutela della riservatezza e dei dati personali del segnalante e di tutte le persone che lo hanno segnalato o di altre persone coinvolte nell'indagine.

Le notifiche possono essere effettuate da:

- Lavoratori dipendenti e autonomi;
- Dipendenti, liberi professionisti, consulenti;
- Volontari, stagisti;
- Soci, funzionari e persone con funzioni di gestione, amministrazione e controllo.

Le sanzioni disciplinari si applicano anche ai soggetti il cui rapporto di lavoro è cessato e ai soggetti il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato, se le informazioni sui reati sono state acquisite durante la selezione o altre fasi precontrattuali. Al momento della segnalazione, il segnalante deve avere ragionevoli e fondati motivi per ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e

rientrano nell'ambito di applicazione della legge; il segnalante deve rispettare le procedure previste dalla legge e i criteri stabiliti nella presente procedura. La disciplina si applica alle violazioni delle normative nazionali e comunitarie che danneggiano l'interesse pubblico o l'integrità dell'azienda e di cui i whistleblower sono venuti a conoscenza nel loro ambiente professionale.

Il segnalante può utilizzare i seguenti canali:

- canale interno all'azienda tramite www.trustwhistle.it/it/stiftung-st-elisabeth.html o di persona con la signora Petra Herbst, responsabile delle risorse umane della Fondazione San Elisabetta /Stiftung St. Elisabeth, disponibile all'indirizzo +39 0471 097133 o tramite mail: personal@stiftung-st-elisabeth.it.

- canale esterno gestito dall'A.N.AC. (vedi sito web dell'A.N.AC.);

Il segnalante può utilizzare il canale esterno (A.N.AC.) se:

- Il canale di segnalazione interna non è necessariamente attivato nel contesto lavorativo o non è attivo o, anche se attivato, non soddisfa i requisiti di legge;
- L'autore della segnalazione ha già fatto una segnalazione interna a cui non è stato dato seguito; la persona che effettua la segnalazione ha ragionevoli motivi per ritenere che, in caso di segnalazione interna, non verrà intrapresa alcuna azione di follow-up efficace o che la segnalazione potrebbe comportare il rischio di ritorsioni;
- la persona che effettua la segnalazione ha ragionevoli motivi per ritenere che il reato possa rappresentare un rischio immediato o evidente per il pubblico interesse.

- annuncio pubblico;

La persona notificante può effettuare direttamente una divulgazione pubblica se:

- Il segnalante ha effettuato in precedenza una segnalazione interna e una esterna o ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non ha ricevuto una risposta alle segnalazioni previste o non ha adottato misure per dare seguito alle segnalazioni entro i termini previsti;
- la persona che effettua la segnalazione ha ragionevoli motivi per ritenere che il reato possa rappresentare un rischio immediato o evidente per il pubblico interesse;
- Il segnalante ha ragionevoli motivi per ritenere che la segnalazione esterna rappresenti un rischio di ritorsione o non possa essere efficacemente perseguita.

- Notifica alle autorità giudiziarie o contabili.

Per quanto riguarda il canale di segnalazione interno scelto dall'azienda, esso garantisce la riservatezza dell'identità del o dei segnalanti, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione; il canale di segnalazione, infatti, non è in alcun modo controllabile dall'azienda stessa e prevede una piattaforma elettronica esterna collegata esclusivamente all'ODV (Organismo di Vigilanza - OdV). L'azienda ha deciso di affidare la gestione delle segnalazioni all'ODV (Organismo di Vigilanza - OdV), ovvero a un ente esterno autonomo, dedicato e appositamente formato.

In dettaglio, le segnalazioni vengono raccolte ed elaborate attraverso i seguenti canali:

- Piattaforma elettronica sul sito web dell'azienda;
- attraverso un incontro personale con il responsabile delle risorse umane o con l'ufficio responsabile dell'elaborazione della segnalazione (OdV), che si svolge entro un periodo di tempo ragionevole.

Il Gestore della Piattaforma e l'OdV garantiscono l'assoluta tutela della riservatezza del segnalante e degli eventuali intermediari. L'Organismo di Vigilanza assicura che il trattamento dei dati personali in relazione alla ricezione e all'elaborazione delle segnalazioni avvenga nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali, fornendo adeguate informazioni ai segnalanti e ai soggetti coinvolti

nelle segnalazioni e adottando misure idonee a tutelare i diritti e le libertà degli interessati. L'azienda non può compiere ritorsioni dirette o indirette nei confronti del whistleblower per motivi direttamente o indirettamente legati alla segnalazione. Le stesse misure si applicano anche ad altre persone: Intermediari, colleghi e parenti fino al quarto grado del segnalante e persone giuridiche collegate al segnalante, nonché qualsiasi altra persona coinvolta nell'indagine. Le segnalazioni e la relativa documentazione saranno conservate dal ODV per il tempo necessario al loro trattamento, e comunque per non più di cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

Responsabilità del segnalante - perdita di protezione: la protezione del segnalante non è garantita se il segnalante è stato giudicato penalmente responsabile per calunnia o diffamazione, anche con una sentenza di primo grado; in questi casi, l'azienda può imporre una sanzione disciplinare al segnalante. Le limitazioni di responsabilità si applicano solo se sono soddisfatte due condizioni:

- In primo luogo, al momento della divulgazione o della diffusione, devono sussistere ragionevoli motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per individuare la violazione. In altre parole, il soggetto segnalante deve ragionevolmente ritenere - e non sulla base di una mera illazione - che l'informazione debba essere divulgata perché essenziale per rilevare la violazione, escludendo informazioni superflue e non per altri o diversi motivi (ad esempio, pettegolezzi, vendette, scopi opportunistici o scandalistici);
- La seconda condizione è che la segnalazione deve essere stata fatta nel rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 24/2023 per essere tutelati dall'azione penale: ragionevoli motivi per ritenere che la notizia di reato sia vera e che si tratti di uno dei reati denunciabili ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023. Entrambe le condizioni devono essere soddisfatte per escludere la responsabilità. Se sono soddisfatte, le persone che effettuano una segnalazione non saranno ritenute responsabili ai sensi della legge civile, penale, amministrativa o disciplinare (art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 24/2023).

Bolzano 11/12/23